

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IVA
ANNO D'IMPOSTA 2018

A cura di

Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali

Ufficio di Statistica

Sommario

1. Split payment	3
2. Esportazioni.....	4
3. Detrazione IVA su carburanti	4
4. Il quadro VL	5
5. Liquidazioni periodiche	6
6. Gruppo IVA	6

1. Split payment

Per arginare l'evasione dell'IVA in fase di riscossione, la legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto lo split payment, che, originariamente, doveva essere applicato soltanto alle amministrazioni ed agli enti pubblici destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972)¹.

Il D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva 2017) ha esteso l'ambito applicativo dello split payment a tutte i soggetti inseriti nel conto consolidato, pubblicato dall'Istat, nonché ad altri soggetti considerati ad "alta affidabilità fiscale", come, ad esempio, società controllate dallo Stato e società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali.

Inoltre, ha esteso lo split payment anche alle operazioni effettuate dai liberi professionisti.

A partire dal primo gennaio 2018, per effetto dell'articolo 3 del D.L. n. 148/2017 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018) sono stati inclusi nel perimetro applicativo dello split payment i seguenti soggetti:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);
- le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche;
- le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
- le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%.

Il decreto ministeriale del 9 gennaio 2018 stabilisce che l'elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo. Soltanto per il 2018 i soggetti interessati allo split payment hanno dovuto fare riferimento all'elenco già pubblicato dal Dipartimento delle Finanze in data 19 dicembre 2017.

Il decreto "dignità" (D.L. 87/2018) è intervenuto nuovamente sull'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, stabilendo che le relative disposizioni non si applicano alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a

¹ La circolare n. 1/E del 2015, par. 1, aveva individuato quali soggetti passivi della norma "lo Stato, gli organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, le Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e consorzi tra essi costituiti, le Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni, le Camere di Commercio, e le relative Unioni regionali, gli istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri, ad eccezione di quegli ecclesiastici, gli I.R.C.C.S., le IPAB, le ASP e gli enti pubblici di previdenza, quali l'INPS e i Fondi pubblici di previdenza".

ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo (ex articolo 25, Dpr 600/1973). In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria).

Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).

2. Esportazioni

L'articolo 9 della Legge europea 2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea) ha modificato l'articolo 8 del DPR 633/72, nel cui interno viene inserita la nuova lettera *b-bis*. Essa dispone che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili anche le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, legge 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE.

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

3. Detrazione IVA su carburanti

Il comma 923 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017, ha apportato una importante modifica all'art. 19-bis 1, co. 1 lett. d) D.P.R. 633/72 (co.923 L. 205/2017): la detrazione dell'IVA relativa a carburanti e lubrificanti per autoveicoli rimane possibile, nella misura normalmente pari al 40%, se "l'avvenuta effettuazione dell'operazione" è "provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29/9/73 n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

4. Il quadro VL

Il quadro VL della dichiarazione Iva 2019, dedicato alla liquidazione dell'imposta annuale, più che nel modello, il quale, in effetti, non presenta modifiche di rilievo, contiene importanti modifiche nelle istruzioni.

Nel quadro VL, il rigo VL30 si articola:

- in un campo 2, ove indicare l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta;
- in un campo 3, ove indicare il totale dei versamenti periodici, compreso l'acconto Iva e gli interessi trimestrali;
- in un campo 1, ove indicare il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione Iva 2019 si precisa ulteriormente che nel campo 3 deve essere compreso anche l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, riguardanti le citate comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche. Tali versamenti sono effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

L'importo indicato nel rigo VL30, come lo scorso anno, andrà quindi ad abbattere l'Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo VL3 (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo VL4 (imposta a credito).

Nelle istruzioni alla compilazione del successivo rigo VL33, che accoglie l'importo complessivo risultante a credito del contribuente, **si precisa che nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, non va considerato il totale indicato nel campo 1 del modello VL30, ma quanto indicato nel campo 3 dello stesso rigo VL30 (ovvero l'Iva periodica versata).**

Questa innovazione consente di tenere conto, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, esclusivamente dei versamenti effettuati.

Se da tale calcolo emerge un importo negativo il rigo VL33 non deve essere compilato.

Tale nuova modalità di compilazione del rigo VL33 obbliga il contribuente ad effettuare i mancati versamenti periodici, poiché fino a quando ciò non accade il modello di dichiarazione annuale non

evidenzierà alcun credito o comunque lo evidenzierà in misura inferiore a quello emergente dalle scritture contabili, impedendone l'effettiva compensazione a partire dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale.

Nel caso, poi, di mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo annuale il contribuente, al fine di far emergere il credito, dovrà fare necessariamente ricorso alla presentazione di una dichiarazione iva integrativa.

5. Liquidazioni periodiche

Compilando la dichiarazione annuale il contribuente può accorgersi di avere commesso errori od omissioni nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. LI.PE).

In tale ipotesi, il contribuente può procedere ad un nuovo invio delle comunicazioni omesse o errate (prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale), oppure compilare integralmente il quadro VH del modello IVA indicando correttamente i risultati delle liquidazioni periodiche.

La compilazione del quadro VH ha valore di ravvedimento operoso e resta fermo il versamento della sanzione ridotta.

6. Gruppo IVA

Il gruppo IVA è un istituto che:

- consente ai gruppi societari che ne facciano opzione di rendere irrilevanti, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo;
- rende le operazioni di un membro del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo operazioni effettuate dal gruppo IVA.

Il gruppo IVA si differenzia dall'istituto dell'IVA di gruppo, in cui si consente a più soggetti IVA di effettuare la liquidazione di gruppo Iva, ma senza che gli stessi configurino un soggetto unitario ai fini Iva.

L'istituto del gruppo IVA sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2019. Ciononostante, la dichiarazione IVA/2019 accoglie già importanti specifici campi.

Nel quadro VA è presente il rigo VA16, con cui si segnala che la dichiarazione presentata è l'ultima precedente l'adesione al Gruppo IVA.

Nel quadro VX è presente il campo 2 del rigo VX2, in cui è possibile indicare l'ammontare di credito trasferito al gruppo (operante nel 2019).

Nel quadro VY è presente il campo 2 del rigo VY2, in cui è possibile indicare la parte di credito IVA, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, che transiterà al gruppo IVA nel 2019.